

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Provincia di Roma e Capitale Lavoro S.p.A.

L'anno 2011, il giorno del mese di presso gli Uffici della Provincia di Roma in Viale di Villa Pamphili n.84 , 00152 – ROMA,

TRA

La Provincia di Roma -Dipartimento IX “Servizi Sociali” -Servizio 1 “Immigrazione ed Emigrazione” - rappresentata dal _____, nato _____ il _____ Dirigente del citato Servizio 1, con sede in Viale di Villa Pamphili n.84 , 00152 – ROMA - C.F. 80034390585, di seguito per brevità denominata “*Provincia*”,

E

La Società Unipersonale della Provincia di Roma Capitale Lavoro S.p.A. con sede in Via Tirso, 26 – 00198 Roma, C.F./P.IVA 07170551001, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, di seguito per brevità denominata “*Capitale Lavoro*”

- vista la D.C.P. n. 211 del 08/11/2007 avente ad oggetto “Acquisto di quote di partecipazione della Società Capitale Lavoro SpA”, e la relativa cessione di azioni stipulata con atto a rogito del notaio Luciana Fiumara rep. N. 25143 in data 15/09/2008;
- visto il nuovo Statuto di Capitale Lavoro s.p.a., di cui al rogito notarile rep. n 25208 e racc. n. 14963 stipulato il 20 ottobre 2008 e considerato, in particolare, che:
 - il capitale sociale di Capitale Lavoro s.p.a. è di 250.000,00 e l’Amministrazione Provinciale di Roma ne detiene, in qualità di socio unico, l’intero capitale azionario;
 - Capitale Lavoro s.p.a., a capitale interamente pubblico, ha come oggetto sociale, tra l’altro, le attività relative al supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma;
 - Capitale Lavoro s.p.a. svolge le attività relative all’oggetto sociale, esclusivamente per conto dell’Amministrazione Provinciale di Roma, risultando escluse attività extraterritoriali, ove non connesse con la fornitura di servizi per la collettività locale di riferimento della Provincia di Roma;
 - sotto il profilo degli strumenti del controllo esercitato dalla Provincia Roma sulla suddetta Società, previsti dallo Statuto, è configurato un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- considerato, altresì, che Capitale Lavoro s.p.a. opera esclusivamente per la Provincia di Roma, garantendo servizi specialistici di assistenza tecnica per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e gestendo progetti specifici tendenti a consolidare e sviluppare l’operatività di

diversi settori dell'Amministrazione Provinciale;

- visto l'art. 112 (*"Servizi pubblici locali"*) del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) s.m.i. il quale recita *"gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;
- dato atto che le attività oggetto del presente Contratto di Servizio sono svolte a favore e gestite a supporto dell'Amministrazione Provinciale di Roma, la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di Capitale Lavoro s.p.a. ed avendo definito gli indirizzi gestionali della stessa con la D.G.P. n.796 del 02/10/2002, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;
- considerato che Capitale Lavoro s.p.a. trova nel proprio Statuto la seguente definizione di oggetto sociale *"le attività relative al supporto per gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l'impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell'insostituibile ruolo strategico delle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio"*;
- valutata e considerata, in particolare, l'esperienza maturata da Capitale Lavoro s.p.a. in tema d'integrazione della popolazione straniera che ha portato la stessa Società a dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire la migliore gestione dell'attività di informazione e di orientamento alla rete dei servizi alla persona rivolti dalla Provincia di Roma ai cittadini stranieri migranti;
- dato atto che Capitale Lavoro, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio Statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta qualificabile quale soggetto *"in house"* della Provincia di Roma, secondo l'interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del *"controllo analogo"* e della *"attività prevalente"*;
- considerato che dall'esame del sopraindicato Statuto societario risulta che la Provincia di Roma dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale; 2) attività sociale, attraverso, tra l'altro, gli obblighi di operare *"esclusivamente per conto della Provincia di Roma"* e mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assumano le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all'Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della *"attività prevalente"* risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull'attività sociale, nello specifico dall'art. 3 p. 4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera esclusivamente su incarico della Provincia di Roma;
- vista la DGR n.543 del 26/11/2010 - con oggetto: *"riparto dell'importo di € 737.220,00 alla Amministrazione Provinciale del Lazio per interventi sovradistrettuali in favore dei cittadini"*

stranieri extra-comunitari”, con la quale la Regione Lazio, nel prevedere che il finanziamento ripartito tra le Province Laziali sia finalizzato a “consolidare sul territorio i Centri Servizio e gli sportelli informativi attivati a livello sovradistrettuale con i Piani Provinciali delle precedenti programmazioni ai sensi della D. Lgs.286/98” ha assegnato alla Provincia di Roma un importo di €600.591,00 per la realizzazione delle suddette attività;

- vista la Determinazione n.B6683 del 23/12/2010 del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali e Famiglia del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Area Politiche Migratorie Programmi Comunitari e F.S.E. – avente ad oggetto: “D.lgs 286/98 e s.m.i. L.R. 14 luglio 2008, n. 10. Attuazione D.G.R. n. 543 del 26.11.2010. Impegno della somma complessiva di € 802.220,00 Cap. H43110 esercizio finanziario 2010”, con la quale è stata assegnata alla Provincia di Roma un importo di € 600.591,00 per la realizzazione del piano relativo al consolidamento sul territorio dei centri di servizi e degli sportelli informativi già attivati;
- ritenuto opportuno, per i motivi suesposti affidare a Capitale Lavoro la realizzazione del progetto riguardante la gestione dell’attività per il periodo dal 01/01/2011 al 31/05/2011 dei Centri di Servizi per l’Immigrazione;
- valutato che Capitale Lavoro s.p.a. assicura la realizzazione del suddetto progetto, garantendo la gestione delle attività secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza di risultato;
- considerato che Capitale Lavoro s.p.a.opera utilizzando proprio personale interno, operatori e fornitori esterni secondo necessità, secondo quanto previsto dal vigente regolamento amministrativo approvato dal CdA della stessa società;
- visto la Provincia di Roma, ha approvato, con determinazione dirigenziale n. del (R.U. del), esecutiva ai sensi di legge, il presente schema di disciplinare;

Tanto premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità Contratto.

Art. 2

Con il presente Contratto vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Provincia di Roma e Capitale Lavoro per la realizzazione delle attività predette che dovranno essere svolte secondo le modalità previste negli articoli successivi. Capitale Lavoro s’impegna ad eseguire le prestazioni in attuazione del presente Contratto nei modi e nei limiti stabiliti dal presente atto.

Art.3

Le parti prendono atto che presso le attuali sedi collocate nei Centri per l'Impiego di Colleferro, Frascati, Guidonia, Monterotondo, Morlupo, Pomezia e Tivoli, le sedi romane di Cinecittà Dragoncello, Primavalle e Torre Angela (per l'attività di help desk), presso la sede decentrata del Centro per l'Impiego di Cerveteri (area Civitavecchia) e presso le sedi del Comune di Fiumicino (sportelli polifunzionali di Fiumicino e Palidoro) è prevista l'attività a favore della popolazione immigrata svolta dai "Centri di Servizi per la popolazione immigrata", di cui alle premesse, più appresso indicati come "Centri".

Le parti stabiliscono inoltre la possibilità di individuare diverse e ulteriori sedi dei "Centri" sia presso locali messi a disposizione dai Centri per l'Impiego della Provincia di Roma che dai Comuni del territorio Provinciale.

Per la realizzazione delle attività in questione la Provincia si avvarrà delle competenze specifiche della Società per azioni "Capitale Lavoro SpA".

I "Centri" svolgeranno le attività e si forniranno di personale e mezzi secondo quanto previsto nel progetto attuativo dei "Centri" stessi, che è parte integrante del presente disciplinare e al quale viene allegato.

Le parti prendono atto che tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo, sia nella precedente fase sperimentale che per la realizzazione delle attività previste dal progetto oggetto del presente disciplinare, sono di proprietà della Provincia di Roma ed inventariate presso il competente Servizio 1 Dipartimento IX.

Art.4

La Società "Capitale Lavoro spa" nel garantire le attività di supporto alla gestione dei "Centri" sul territorio provinciale, è responsabile di quanto di seguito precisato:

- gestione operativa del personale dei "Centri", che prevede in particolare: la definizione degli organici di ciascun CSI, dei relativi orari e presenze di ciascun operatore e del coordinatore; il sistema di supervisione degli interventi e di aggiornamento del personale;
- gestione dei tirocini, stages, ricerche et similia, da concordare con gli Uffici della Provincia, secondo un piano delle attività coerente con la mission dei CSI e compatibile con le esigenze di servizio;
- informazione agli Uffici della Provincia di ogni attività che dovrà essere svolta all'esterno, quali rappresentanti dei CSI e relazione sugli esiti dell'attività autorizzata;
- eventuale acquisizione di ulteriori arredi, strumenti informatici (hardware e software), di tutti i beni e servizi necessari per il funzionamento dei "Centri" stessi;
- messa a regime della rete informatica territoriale integrata, nelle more della realizzazione della rete regionale, finalizzata alla connessione dei "Centri" tra loro, con il Sistema Informativo dei Servizi Sociali della Provincia, con l'Osservatorio Provinciale per l'Immigrazione, con i Servizi per l'Impiego della Provincia e, eventualmente, con gli sportelli di servizi per la popolazione immigrata attivati sul territorio provinciale dagli organismi pubblici e privati;
- individuazione, progettazione e realizzazione di interventi di promozione dei servizi offerti dai "Centri" sul territorio, di campagne pubblicitarie e di materiali divulgativi;
- predisposizione di seminari ed incontri pubblici;
- sottoscrizione di idonee garanzie assicurative a copertura di eventuali danni arrecati a cose e persone nell'espletamento delle attività dei Centri;

- stipula dei contratti concernenti l'acquisto di beni e forniture di servizi, assunzione degli impegni verso terzi e quanto altro è necessario e finalizzato alla regolare operatività dei "Centri", a svolgere i servizi di cassa, a provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali, se dovuti, per l'attuazione delle attività di cui all'art.3 e, comunque, per le esigenze dei "Centri".

Art.5

Lo staff operativo dei Centri dovrà essere composto da adeguato personale, le cui caratteristiche e competenze sono esplicitate nel progetto in allegato. Dovranno essere garantite le seguenti figure professionali:

- Coordinatore;
- Mediatore culturale (o interculturale) – orientatore;

La quantità media complessiva e il monte ore lavorativo globale delle figure professionali suindicate è specificato nel progetto e nel relativo piano finanziario allegato e parte integrante del presente contratto di servizio.

Ai fini di un migliore coordinamento delle attività dei "Centri di Servizi per la popolazione immigrata" e dei "Centri per l'Impiego" interessati, il coordinatore del Centro Servizi per l'Immigrazione dovrà raccordarsi con il Responsabile del Centro per l'Impiego di riferimento per quanto riguarda gli aspetti logistici relativi al progetto, nell'ambito delle disposizioni e delle linee di indirizzo impartite, rispettivamente, dalla Società "Capitale Lavoro spa" al coordinatore CSI e dal Dirigente del Servizio 1 Dipartimento III al Responsabile del Centro per l'Impiego.

Art.6

In relazione alle attività di cui all'art. 4 la Società "Capitale Lavoro spa" è tenuta ad assicurare la messa a disposizione del personale indicato all'art.5, la cui qualifica professionale e professionalità, esplicitata da apposito curriculum, dovrà corrispondere a quanto indicato nel progetto allegato al presente disciplinare.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'attività, dovesse sorgere la necessità di effettuare sostituzioni di personale, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comitato tecnico e, per opportuna conoscenza, al Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento IX, con l'indicazione dei nuovi operatori, la cui qualifica professionale e professionalità, esplicitata da apposito curriculum, dovrà avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire.

Inoltre, la Società "Capitale Lavoro spa" è tenuta ad assicurare, nei confronti del personale utilizzato, l'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni, normative e contratti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo tutti gli oneri relativi.

In particolare, è fatto obbligo di applicare, nei confronti del personale utilizzato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Art.7

In relazione alle attività di cui all'art.4 la Società "Capitale Lavoro spa" è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato. E'

responsabile penalmente e civilmente per tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose nell'espletamento delle attività di cui all'art.4 e si obbliga a sollevare la Provincia di Roma da qualunque pretesa, domanda o altro, che possa derivare direttamente o indirettamente dalle attività succitate.

Per tutti i rischi sopra esposti la Società "Capitale Lavoro spa" dovrà, pertanto, provvedere alla stipula d'idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi, consegnandone copia al competente Servizio 1 del Dipartimento IX entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

La Società "Capitale Lavoro spa" viene sollevata dagli oneri previsti dal presente art.6 nel caso in cui le attività in questione vengano svolte in locali dell'Amministrazione provinciale già coperti da apposita polizza assicurativa.

Art.8

La Società "Capitale Lavoro spa" si impegna a collaborare con gli uffici della Provincia interessati al progetto, a partecipare agli incontri richiesti per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo e a produrre opportuna documentazione su richiesta del Comitato tecnico di coordinamento o del Dirigente Provinciale competente.

Si impegna altresì a produrre relazioni intermedie e relazione conclusiva, secondo quanto previsto all'articolo 11, in ordine all'attuazione del progetto ed in particolare specificando l'attività svolta, l'organigramma e il monte ore di lavoro effettuato dal personale utilizzato, nonché le risorse finanziarie impiegate, secondo le voci di spesa indicate nella scheda finanziaria approvata con determinazione dirigenziale n. del (R.U. del);

Art. 9

Per l'attuazione delle attività connesse al progetto, di cui all'art. 4, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/05/2011 alla Società "Capitale Lavoro spa" è attribuito un corrispettivo di € 600.591,00 Iva inclusa.

Art. 10

La somma indicata all'art. 9 del presente disciplinare deve ritenersi comprensiva di tutte le spese connesse alle attività previste per la gestione dei "Centri" in questione.

Art.11

L'erogazione di quanto previsto all'art. 9, a favore della Società "Capitale Lavoro spa" relativo all'attività svolta dal 1 gennaio 2011 al 31 maggio 2011 verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) il 100% della somma verrà erogata, al termine del progetto, dietro presentazione di fattura pari all'importo in questione e di relazione particolareggiata, a firma del responsabile, sull'attività svolta nel periodo di attività **dal 01/01/2011 al 31/05/2011;**

Art.12

Al funzionamento dei “Centri” provvederanno:

1. Il Comitato tecnico di coordinamento, composto da tre persone: due scelte tra il personale tecnico e amministrativo del Servizio 1 del Dipartimento IX ed una nominata da Capitale Lavoro S.p.a. Il Comitato si avvarrà delle competenze specifiche del personale messo a disposizione dalla Società “Capitale Lavoro spa”. Al Comitato compete la gestione complessiva dei “Centri” e la realizzazione delle linee di indirizzo indicate dal Gruppo interdipartimentale di coordinamento e verifica (vedi art. 13). Compito del Comitato sarà inoltre controllare, monitorare, verificare e valutare l'intero sistema progettuale. Per poter realizzare ciò, con la consulenza tecnica di Capitale Lavoro, sarà predisposto un apposito sistema di monitoraggio delle attività svolte dai singoli Centri. Sulla base delle linee di indirizzo previste dal Comitato tecnico di coordinamento e verifica, il Comitato provvederà alla programmazione delle azioni da porre in essere per ognuno dei Centri, stabilendo le priorità di azione;
2. Lo Staff operativo dei “Centri”, composto dal personale indicato all'art.5.

Art.13

Il Gruppo interdipartimentale di coordinamento e verifica dell'attività dei Centri di Servizi, sarà formato da rappresentanti del Dipartimento IX e del Dipartimento III e di Capitale Lavoro S.p.a. Compito specifico del Gruppo interdipartimentale di coordinamento e verifica sarà la predisposizione delle linee di indirizzo relative al coordinamento delle attività poste in essere dai Centri. Infine provvederà alla verifica in ordine all'attuazione delle linee di indirizzo sull'attività dei Centri.

Art.14

Il presente Contratto ha validità fino al 31 maggio 2011 (rinnovabile).

Art.15

La Provincia di Roma si riserva la facoltà, in relazione alle attività di cui all'art.4 poste in essere dalla Società “Capitale Lavoro spa”, di disporre controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle stesse al progetto indicato all'art.3 ed allegato al presente disciplinare, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Società “Capitale Lavoro spa” possa nulla eccepire.

Qualora dai controlli l'attività dovesse risultare non conforme a quanto previsto dal progetto e dal presente disciplinare, dette difformità saranno contestate alla stessa Società “Capitale Lavoro spa” con invito a rimuoverle immediatamente ovvero a presentare, entro il termine di 15 giorni, le proprie controdeduzioni al riguardo. Nel caso in cui non si ottemperi a detto invito nel termine fissato, oppure non si forniscano elementi idonei a giustificare le difformità riscontrate dalla Provincia di Roma, la Provincia stessa, nella persona del dirigente del Dipartimento IX Servizio 1, potrà recedere dal presente accordo,

con conseguente immediata sospensione dell'erogazione della somma stanziata, fatta eccezione per le spese già sostenute, purché attinenti al progetto e al prospetto finanziario allegato.

In caso di mancato svolgimento delle attività programmate, la Provincia di Roma si riserva di sospendere, in qualsiasi momento, l'erogazione della somma attribuita e di procedere alla risoluzione del rapporto, con l'obbligo della preventiva notifica delle motivazioni alla Società "Capitale Lavoro spa".

Art.16

In relazione alle attività di cui all'art.4 la Società "Capitale Lavoro spa", sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuta ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quanto altro possa, comunque, interessare quanto stabilito nel presente disciplinare.

Art.17

La società Capitale Lavoro spa, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy. in ordine all'attività di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi all'utenza straniera svolta dai "Centri". Capitale Lavoro s'impegna, inoltre, ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 18

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art.19

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPR 20/4/1986, n.131. Le relative spese, se dovute, sono poste a carico della Società "Capitale Lavoro spa".

Art.20

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Art.22

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo, la Provincia elegge domicilio presso il Servizio 1 - Dipartimento IX in via di Villa Pamphili 84 00152 Roma.

Roma li,

Per la Società "Capitale Lavoro spa

Provincia di Roma

Dip.to IX Servizio 1

Per la

Dirigente del

